



TRIBUNALE DI PADOVA  
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA  
A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO  
( Artt. 438 e segg. c.p.p. )

Il Giudice dott.ssa Laura Alcaro  
ha pronunciato all'udienza del 28.03.2024 la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:  
[REDACTED] nata a. Nigeria in data 20/11/1990  
residente in Via Venezia 55, Padova  
con domicilio dichiarato in Via Nino Bixio 6 Int. 8, Padova  
Libera, presente

difesa dall'avv. Cristina Broggin del Foro di PADOVA di Fiducia,  
presente,

IMPUTATA

del reato p. e p. dall'art. 7 c 1 D.L. n. 4/2019 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di reddito di cittadinanza di cui all'art. 3 stessa legge, produceva a Inps una dichiarazione non veritiera attestando falsamente il requisito di essere residente in Italia da 10 anni, di avervi dimora abituale, e di essere residente e/o dimorante abituale nel territorio in modo continuativo nei due anni precedenti alla presentazione istanza.

Ottenendo indebitamente il beneficio per € 7000,00 dal mese di Novembre 2020 al mese di Dicembre 2021.

In Padova il 06.10.2020

con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Andrea Zito

Le parti hanno concluso come segue:

Il PM: ritiene applicabile la non punibilità, pertanto, chiede l'assoluzione ex art. 131 bis, cp.

La difesa: chiede emettersi sentenza di assoluzione o perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; anche ai sensi dell'art. 2 c.p. perché ad oggi non sussiste più il reato, ovvero per intervenuta abrogazione dello stesso.

N. 6567/22 R.G. N.R.

N. 1837/23 R.G. G.I.P.

N. 195/24 Sent. G.I.P.

Depositata il

28 APR 2024

Il Cancelliere Esperto

Tatiana Bianco

Data di Irrevocabilità

N. \_\_\_\_\_ R. Esc.

N. \_\_\_\_\_ Camp. Pen.

Redatta scheda il

*[Handwritten signature]*

## MOTIVAZIONE

Nel corso dell'udienza del 28/03/2024 veniva discusso il rito abbreviato condizionato richiesto dal difensore di [REDACTED] e già ammesso nel corso della precedente udienza del 05/10/2023; l'imputata rendeva spontanee dichiarazioni. Il Giudice, una volta conclusa la discussione, dava lettura del dispositivo della sentenza.

\*\*\*

I fatti emersi dalle indagini erano i seguenti:

La guardia di Finanza in data 09/02/2022, acquisiva dal Comune di Padova dei fascicoli relativi all'erogazione del Reddito di Cittadinanza per effettuare dei controlli con riferimento ad alcuni soggetti percipienti tale contributo sociale per i quali apparivano sussistenti delle criticità in merito al requisito della residenza.

Tre questi si individuava [REDACTED], nata in Nigeria il 20/11/1990 e titolare del permesso di soggiorno nr. 114178098 rilasciato dalla Questura di Padova il 17/04/2019, con scadenza in data 17/03/2020.

La stessa, in data 06/10/2020, aveva presentato domanda per ottenere il Reddito di Cittadinanza, dichiarando di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedervi continuativamente da 2 anni.

Tuttavia, sulla base a delle verifiche effettuate in banca dati, [REDACTED] risultava essere stata fotosegnalata per la prima volta in Italia solamente in data 30/05/2016 dal Commissariato di P.S. di Noto (SR) per ingresso irregolare nell'Unione Europea.

Per fare chiarezza in merito a dette incongruenze, la donna veniva invitata presso il Comune di Padova e, in tal sede, la stessa dichiarava di essere consapevole di non trovarsi nel territorio italiano da 10 anni e del fatto che il permesso di soggiorno di breve durata di cui era titolare non fosse idoneo per effettuare la richiesta del Reddito di Cittadinanza.

Avendo lei percepito indebitamente, dal mese di novembre 2020 al mese di dicembre 2021, un importo pari ad €7.000,00, veniva iscritta nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. n. 4/2019.

Nel corso delle indagini preliminari l'odierna imputata veniva sentita a sommarie informazioni ai sensi dell'art. 350 c.p.p. in data 15/12/2022. In quell'occasione affermava di essersi recata presso un CAF dell'Arcella poiché una sua conoscente le aveva consigliato di richiedere un bonus a sostegno di chi non poteva lavorare a causa del Coronavirus. Sosteneva che l'addetta del CAF non le avesse spiegato quali fossero i requisiti per la richiesta del Reddito di Cittadinanza e di aver firmato un modulo prestampato in lingua italiana senza comprenderne il contenuto. Infine, asseriva di essere dispiaciuta per l'accaduto, di aver agito non sapendo di commettere un reato e di essere disponibile a restituire quanto percepito erroneamente, seppur inconsapevolmente.

Gli inquirenti, poi, sentivano a sommarie informazioni anche [REDACTED], ossia l'operatrice del CAF che concretamente aveva predisposto ed inviato la domanda di Reddito di Cittadinanza per la [REDACTED]. La donna, diversamente da quanto sostenuto dall'imputata, dichiarava di averle ben spiegato quali fossero i requisiti per la domanda, sia in lingua inglese che italiana, e di non aver avuto alcuna necessità di acquisire il certificato storico residenziale della Amokwu perché non previsto dalla legge. Solo in una successiva occasione, [REDACTED] scopriva che la [REDACTED] non possedeva effettivamente i requisiti per l'ottenimento del Reddito di Cittadinanza e perciò, quando l'imputata le richiedeva di presentare una nuova domanda, prontamente le negava tale possibilità.

In data 08/02/2023- in sede di indagini - il difensore di [REDACTED] depositava una prima memoria difensiva con la quale evidenziava come l'imputata non avesse compreso il significato del requisito della cittadinanza decennale perché nessuno glielo aveva spiegato, ed anche a causa della difficoltà della sua assistita nel capire la lingua italiana, soprattutto se scritta. Sosteneva, poi, che l'operatrice del CAF, in realtà, avrebbe dovuto sicuramente visionare i documenti della

fs

richiedente, come quelli relativi al permesso di soggiorno o quelli necessari per la predisposizione dell'ISEE da allegare alla domanda.

Quanto all'elemento psicologico del reato, il difensore affermava che non vi fosse alcuna prova in merito ad una scelta deliberata della [REDACTED] di dichiarare il falso al fine di ottenere un vantaggio, tanto più se si considerava il suo essersi subito resa disponibile a restituire quanto illegittimamente percepito. Infine, riportandosi ad alcune recenti pronunce di primo grado di altri giudicanti relativi a casi del tutto simili a quello oggetto di interesse, sosteneva l'assenza del dolo nelle condotte poste in essere dall'imputata e chiedeva che il Pm valutasse una richiesta di archiviazione.

Quest'ultimo riteneva invece di dover procedere con la richiesta di rinvio a giudizio.

In data 03/10/2023, il difensore dell'imputata depositava una nuova memoria difensiva nella quale, oltre a ribadire il fatto che se l'impiegata del CAF avesse correttamente visionato e valutato i documenti personali della [REDACTED] si sarebbe certamente resa conto del fatto che il permesso di soggiorno di cui la donna era titolare non fosse idoneo alla presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza, riponeva l'attenzione sulla evidente difficoltà dell'imputata nel comprendere la lingua italiana e sull'assenza di un mediatore linguistico presso il CAF che spiegasse ai richiedenti stranieri quantomeno il concetto di "residenza" e "permesso a lungo termine".

Ritenuta, così, dimostrata la circostanza per la quale [REDACTED] non avrebbe avuto alcuna intenzione di dichiarare il falso al fine di ottenere il Reddito di Cittadinanza, sosteneva nuovamente l'assenza del dolo nelle condotte della propria assistita e, a dimostrazione della volontà dell'interessata alla restituzione in rate dell'intero importo indebitamente percepito, allegava i primi bollettini già pagati in favore dell'INPS (Cfr. Documenti n.ri 3, 4 e 5 allegati alla memoria depositata in data 03/10/2023).

Precisava, poi, che la reale debenza non corrispondesse ad €7.000,00, ma ad €6.499,00 poiché l'erogazione del mese di dicembre 2021 risultava essere stata tempestivamente bloccata.

Concludeva formulando l'istanza per la prosecuzione del giudizio delle forme del rito abbreviato condizionato all'acquisizione di ulteriore documentazione.

Nel corso dell'udienza tenutasi in data 05/10/2023, oltre al deposito da parte della difesa di copiosa giurisprudenza, il Giudice ammetteva il rito abbreviato condizionato e rinviava alla successiva udienza del 28/03/2024 per la discussione e per consentire all'imputata di rendere dichiarazioni in merito alla vicenda con l'ausilio di un interprete nominato.

All'udienza del 28/03/2024, [REDACTED] chiedeva nuovamente scusa per l'accaduto, confermava di aver agito inconsciamente e di aver iniziato a restituire il reddito percepito. Le parti, poi, concludevano la discussione come da verbale.

\*\*\*

Pacifico è il fatto che [REDACTED] non risiedesse in Italia da almeno 10 anni, circostanza che viene confermata anche dalla stessa quando escussa a sommarie informazioni. Certa è anche l'inidoneità del permesso di soggiorno di breve durata, da lei presentato all'operatrice del CAF, ai fini della presentazione della domanda per l'ottenimento del Reddito di Cittadinanza.

Ciò detto, è, tuttavia, opportuno effettuare le seguenti considerazioni in ordine all'elemento soggettivo del reato.

In primo luogo, è importante ricordare che l'imputata non ha mai negato l'addebito, anche se, tuttavia, precisava di non aver agito nella consapevolezza di "fare una cosa sbagliata". In più occasioni si scusava, si dichiarava dispiaciuta, e, a dimostrazione delle sue buone intenzioni, sottoscriveva un piano di rateizzazione al fine di restituire l'intero importo percepito indebitamente, nonostante la stessa comunque versasse in una situazione economico/lavorativa che certamente

non poteva definirsi di particolare stabilità. Sul punto si rileva, inoltre, l'avvenuta attestazione del pagamento dei primi bollettini in favore dell'INPS.

In secondo luogo, è importante riconoscere l'inegabile difficoltà della [REDACTED] nella comprensione della lingua italiana, sia scritta che parlata, della quale si è avuta innegabile dimostrazione anche in occasione delle spontanee dichiarazioni da lei rese nel corso dell'udienza del 28/03/2024. È quindi possibile credere che l'imputata non avesse realmente compreso quanto spiegato dall'operatrice del CAF in merito ai requisiti necessari per la proposizione della domanda per il Reddito di Cittadinanza, e che nemmeno fosse stata in grado di tradurre e capire il contenuto del modulo prestampato, che la stessa, dunque inconsapevolmente, firmava.

Quanto alle dichiarazioni rese da [REDACTED], se da un lato è possibile sostenere che, a causa della barriera linguistica intercorrente tra le parti, fosse la richiedente a non aver compreso quanto la [REDACTED] le aveva spiegato, d'altra parte è anche ipotizzabile che la stessa [REDACTED], una volta escussa a sommarie informazioni, abbia dichiarato di aver ben agito (in ottica difensiva) e specificato i requisiti per la proposizione della domanda, senza averlo realmente fatto in modo chiaro ed esaustivo. Si evidenzia come sia stata la stessa [REDACTED] ad aver affermato di essersi accorta solo in un secondo momento dell'inidoneità della [REDACTED] alla percezione del Reddito di Cittadinanza, il che dimostrerebbe il fatto che la stessa non avesse controllato sin da subito, quantomeno, la correttezza del permesso di soggiorno.

Considerato quanto sopra esposto, non si ritiene che dagli atti emergano elementi provanti il dolo richiesto dalla norma.


P.Q.M.

Visti gli artt.438,530,2°co c.p.p.

Assolve l'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione in gg.60

Padova, 28/03/2024

*Il Giudice*  
Dott.ssa Laura Accort  


TRIBUNALE DI PADOVA  
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

Annotazioni alla sentenza N. 195/2024 Reg. Sent.

Sentenza depositata il 28/03/2024

Il Cancelliere  
Tiziana Nordio

Si attesta che nel procedimento relativo alla presente sentenza l'imputato non ha sofferto alcuna misura restrittiva.

Il Cancelliere  
Tiziana Nordio

Comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ex art. 585 C.P.P. e 84 Disp.Att. CPP il \_\_\_\_\_ con Mod. 28 n. \_\_\_\_\_

Sentenza non impugnata e passata in giudicato in data \_\_\_\_\_

Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere

Numero Registro Esecuzione: \_\_\_\_\_

Scheda redatta il \_\_\_\_\_

Numero Mod. 3/A/SG: \_\_\_\_\_

(Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito)